



**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AL
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL COMUNE DI MANTOVA
Via Roma n°39
MANTOVA**

Redatto da: ECONORD snc – Vicolo S. Rocco 12/B – VIADANA (MN)

Viadana, li 25 Ottobre 2010

INDICE

Parte 1 – COMPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 1 – Elaborati

Art. 2 – Procedure di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica e sue varianti

Parte 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Titolo 1 - ZONIZZAZIONE

Art. 3 – Zone omogenee

Art. 4 - Limiti di zona

Art. 5 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

Art. 6 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Art. 7 - Aree militari

Art. 8 - Aree in adiacenza alle infrastrutture stradali

Titolo 2 - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 9 - Modifiche del territorio

Art. 10 - Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto

Art 11 - Progettazione infrastrutture di trasporto

PARTE 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Art. 12 - Impatto acustico

Art. 13 - Clima acustico

Art. 14 – Documentazione inerente la valutazione dell’impatto e del clima acustico

Art. 15 - Realizzazione delle opere di protezione passiva

PARTE 4 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE

Titolo 1 – ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 16 – Generalità delle attività temporanee

Art. 17 – Manifestazioni a carattere temporaneo

Art. 18 - Procedure per l’autorizzazione di manifestazioni a carattere temporaneo

Art. 19 – Attività Cantieristiche

Art. 20 - Procedure per l’autorizzazione di attività di cantiere

Art. 21 – Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere

Titolo 2 - PARTICOLARI ATTIVITA’ RUMOROSE

Art. 22 - Attività agricole

Art. 23 - Allarmi antifurto

Art. 24 - Macchine da giardino

Art. 25 - Impianti di condizionamento

Art 26 – Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

PARTE 5 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 27 – Definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici

PARTE 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Art. 28 – Provvedimenti e sanzioni

Parte 1 – COMPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ELABORATI E PROCEDURE

Art. 1 - Elaborati

1.1 Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica è composto da:

1.1.1 Relazione tecnica in cui sono dettagliate le attività che hanno portato alla definizione della classificazione, sono descritti tutti i casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti ed i riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone, sono motivate le scelte adottate in relazione alla classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel.

1.1.2 Planimetria di inquadramento territoriale in scala 1: 10.000.

1.1.3 Planimetria Fasce di pertinenza infrastrutture stradali DPR n°142 del 30.03.2004

1.1.4 Planimetria Fasce di pertinenza infrastrutture ferroviarie DPR n°459 del 18.11.1998

1.1.5 Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2 – Procedure di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica e sue varianti

Le procedure di approvazione della classificazione acustica, così come l'approvazione di eventuali modifiche sono quelle previste dalla normativa di riferimento (L.447/95 e L.R. 13/01).

Parte 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Titolo 1 - Zonizzazione

Art. 3 – Zone omogenee

3.1 La classificazione del territorio comunale è redatta ai sensi della Legge n° 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" ed è basata sulle suddivisione dello stesso in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ed in particolare:

3.2 CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

3.3 CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

3.4 CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

3.5 CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

3.6 CLASSE V: Aree prevalentemente produttive

Aree interessate da insediamenti produttivi e con scarsità di abitazioni.

3.7 CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività produttive e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Art. 4 - Limiti di zona

4.1 In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

4.2 Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

4.2.1 valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

4.2.2 valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

4.3 I valori limite di immissione sono distinti in:

4.3.1 valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

4.3.2 valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

4.3.3 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite assoluti di immissione dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori di qualità in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Art. 5 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

5.1 All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. n°459 del 18/11/98 e dal DPR n°142 del 30 .03.2004

5.2 Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

5.3 Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 6 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

6.1 Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base di zone omogenee di destinazione d' uso.

In relazione a tale classificazione si possono individuare tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

A - Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati dal D.P.C.M. 14/11/97 e adiacenza di zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

B - Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico

C - Situazioni di incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove le misure effettuate evidenziano il mancato rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 7 - Aree militari

7.1 A norma della Legge n° 447/95 (art. 11 comma 3), "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e dalle attività delle Forze Armate, sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n°898, e successive modificazioni".

7.2 Le aree suddette saranno comunque azionate secondo le disposizioni del Piano di Zonizzazione acustica ma la classificazione avrà effetto dalla loro eventuale dismissione .

Art. 8 - Aree in adiacenza alle infrastrutture stradali

8.1 Le fasce di territorio ai lati delle infrastrutture stradali principali sono inserite in Classe IV e sono di ampiezza pari a mt 60 dal margine esterno della carreggiata.

8.2 I fabbricati, a qualsiasi titolo utilizzati, adiacenti alle sedi stradali principali compresi entro 60 mt dal margine esterno della carreggiata sono considerati ricompresi nella fascia stessa e quindi classificati in Classe IV.

8.3 Qualora l' immobile si estenda oltre i 60 metri la medesima classe si ritiene attribuita a tutto l' edificio nel suo complesso.

8.4 Qualora la proprietà pertinenziale non edificata si estenda oltre i 60 metri la medesima classe si intende estesa a tutta la proprietà ma non oltre i 100 metri.

8.5 Per i brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di 60 metri.

8.6 Per le vie all' interno del centro abitato che, pur non avendo le caratteristiche delle infrastrutture di cui sopra, evidenziano le caratteristiche di vie di attraversamento o comunque sono interessate da intenso traffico non locale, la fascia di tolleranza si intende estesa a tutto l'edificio prospiciente la sede stradale.

8.7 All' interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, limitatamente al rumore prodotto dall' esercizio della infrastruttura, si applicano i limiti previsti dal DPR n° 142 del 30.03.2004 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell' inquinamento acustico derivante da traffico veicolare e dal DPR n° 459 del 18.11.1998 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

Titolo 2 - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 9 - Modifiche del territorio

9.1 Tutte le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come apporto di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

9.2 La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio di nuova costruzione o esistente, devono garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

9.3 Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447, della L.R. 13/2001, nonché dei decreti e normative applicative della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

9.4 La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano.

9.5 La zonizzazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune.

Art. 10 - Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto

10.1 I Piani Urbanistici attuativi sono interventi di pianificazione che attuano le previsioni generali contenute nel PRGC attraverso le procedure previste dalle leggi statali e regionali vigenti nonché dalle NTA del PRGC

10.2 In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere garantito:

10.2.1 Il rispetto dei limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno) all'interno del perimetro dell'area.

10.2.2 Il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento così come definiti dal DPCM 14/11/97

10.3 Qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti presso le aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità ai limiti di zona.

10.4 Qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

10.5 Nella formazione di piani urbanistici attuativi nonché nella progettazione delle infrastrutture di trasporto si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie:

10.5.1 Attività o destinazioni d'uso che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447.

10.5.2 Attività o destinazioni d'uso che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di particolari misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, residenza, ecc.).

10.6 La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni previste dal presente piano di zonizzazione acustica.

10.7 Al fine di rientrare all'interno dei suddetti limiti e prescrizioni potranno essere previsti dal piano attuativo e realizzate dal soggetto attuatore opere di mitigazione o di risanamento acustico.

10.8 In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

10.9 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti proponenti salvo diverse disposizioni di legge

Art 11 - Progettazione infrastrutture di trasporto

11.1 All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i rispettivi regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11 ,comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni alle quali si rimanda.

PARTE 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Art. 12 - Impatto acustico

12.1 A corredo dei piani urbanistici attuativi che prevedano la realizzazione di opere o l'insediamento di funzioni configurabili come fonti di rumore e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, andrà predisposta la Documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n°447/95 .

12.2 L' impatto acustico può essere definito come l'effetto, dal punto di vista acustico, causato dall'introduzione in un determinato contesto ambientale di una o più sorgenti di rumore le quali si riverberano su recettori che ne subiscono passivamente l'effetto.

12.3 La previsione di impatto acustico di una sorgente è quindi la stima del suo apporto al livello di rumore ambientale presso i recettori sensibili più vicini.

I principali esempi di attività ed opere per le quali è necessaria la documentazione di impatto acustico sono i seguenti:

- opere soggette a V.I.A.
- aeroporti, avio-superfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), secondo la classificazione vigente
- discoteche;
- pubblici esercizi ;
- impianti sportivi e ricreativi di grandi dimensioni;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di beni e servizi, attività commerciali classificate come medie o grandi strutture di vendita

Art. 13 - Clima acustico

13.1 A corredo dei piani urbanistici attuativi che prevedano l'insediamento di scuole ed asili nido, ospedali, case di riposo e di cura, parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali, andrà predisposta la documentazione di Valutazione previsionale o valutazione di clima acustico redatta ai sensi della Legge n° 447/95.

13.2 Il clima acustico può essere definito come la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'inquinamento acustico cui devono sottostare i recettori inseriti in un determinato contesto ambientale. Il concetto di clima acustico è pertanto strettamente connesso ai recettori presso i quali le sorgenti di inquinamento acustico riverberano i loro effetti.

Art. 14 – Documentazione inerente la valutazione dell'impatto e del clima acustico

14.1 La redazione della documentazione previsionale di impatto e di clima acustico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- definizioni tecniche
- normativa di riferimento
- inquadramento urbanistico e planimetrie
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite
- metodi di previsione o metodologie di valutazione
- descrizione dell' opera e delle sorgenti di rumore
- misure fonometriche (eventuali in fase predittiva)
- confronto fra i valori previsti o rilevati ed i limiti di riferimento
- eventuali opere di bonifica

14.2 La documentazione di **impatto acustico** dovrà comunque consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con la presenza e quello in assenza delle opere ed attività.

14.3 La documentazione di **clima acustico** dovrà comunque consentire la valutazione dell' esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree interessate dall' intervento.

14.4 La documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente art. dovrà essere predisposta da Tecnico competente in acustica ambientale.

14.5 Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica ai sensi dei limiti definiti dal DPCM 14/11/97, la documentazione di cui ai commi precedenti deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

Art. 15 - Realizzazione delle opere di protezione passiva

15.1 La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, ove previste ai sensi di legge, è condizione necessaria e vincolante per l'uso degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto o della attività cui esse si riferiscono.

15.2 La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere certificata da un Tecnico competente in acustica ambientale.

15.3 La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti individuati dalla legge.

15.4 La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della L. 447 del 26.10.1995.

PARTE 4 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO 1 – Attività rumorose a carattere temporaneo

Art. 16 – Generalità delle attività temporanee

16.1 La presente parte 4 delle NTA disciplina lo svolgimento delle attività temporanee rumorose ai sensi dell'art.6 della L. 447/95 e dell' art 8 della L.R. 13/2001 in deroga a quanto disposto nelle precedenti parti delle NTA.

Nelle attività da considerarsi a carattere temporaneo sono comprese le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni pubbliche, le manifestazioni popolari, le manifestazioni musicali e l'esercizio di tutte quelle attività che comunque abbiano il carattere di temporaneità, il cui esercizio si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o avviene in un dato luogo in modo occasionale.

16.2 La presente parte 4 delle NTA disciplina in particolare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose.

16.3 Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 4. Se tali attività dovessero comportare il superamento dei suddetti limiti, in conformità alle possibilità di deroga stabilite dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni, esse sono sottoposte a specifica autorizzazione conformemente alle procedure di seguito specificate.

16.4. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni previste nella presente parte 4 delle NTA devono contenere tutte le informazioni e la documentazione indicata nella modulistica comunale, secondo quanto stabilito dalle normative in vigore.

Art. 17 – Manifestazioni a carattere temporaneo

17.1 Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla presente disciplina, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o non si svolgano nel medesimo luogo in modo permanente

Le manifestazioni di cui sopra devono tenersi in aree inserite dal Piano di Zonizzazione acustica almeno in Classe III o superiore, fatti salvi i casi in cui le manifestazioni a carattere temporaneo rispettino i limiti di zona previsti o siano espressamente autorizzate in deroga.

17.2 Lo svolgimento di queste manifestazioni deve preferibilmente avvenire nelle aree individuate dal Comune allo scopo e deve, di norma, rispettare i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica, o i limiti indicati nella Tabella 4 allegata, specificati in funzione del tipo di manifestazione.

La suddetta tabella fornisce, in base al tipo di evento, i giorni previsti per lo svolgimento, gli orari, la durata massima ed i limiti massimi previsti.

17.3 Alle attività e manifestazioni a carattere temporaneo non si applica il limite di immissione differenziale, il limite di emissione, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, fatte salve diverse prescrizioni emesse da altri Enti in relazione a particolari vincoli che interessano specifiche aree.

Al di fuori degli orari indicati in Tabella 4, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al piano di zonizzazione acustica

Art. 18 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per manifestazioni a carattere temporaneo

18.1 Lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, è sempre consentito se rispetta i valori limite previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica; in tal caso non sono previsti obblighi specifici fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento delle suddette manifestazioni.

18.2 Per manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgano in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in classe III o superiore, l'autorizzazione in deroga si intende sostituita da una comunicazione da parte dell'interessato al Comune, per le tipologie di manifestazioni, i giorni, gli orari ed i valori limite di immissione ed emissione indicati nella seguente Tabella 4.

18.3 Dovrà essere avanzata esplicita richiesta di autorizzazione in deroga nei casi in cui:

- la manifestazione prevista in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in Classe III o superiore dovesse superare i limiti previsti dalla Tabella 4 ;
- la manifestazione temporanea venga svolta in aree inserite dal piano di zonizzazione acustica in Classe acustica inferiore alla III.

La richiesta di deroga dovrà essere corredata da relazione sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Il competente Dirigente, sentita l'ARPA, potrà autorizzare, per determinati orari, anche in deroga ai valori limite di immissione assoluti, valori limite di emissione e differenziali previsti dalla legislazione e dalla normativa prevista o dal piano di zonizzazione acustica comunale, lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Tabella 4

Limiti in deroga a quanto indicato nel Piano di zonizzazione acustica per manifestazioni temporanee previste in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in Classe III o superiore

tipo di manifestazione	Giorni della settimana	Fascia oraria	Altri limiti	limite assoluto di immissione in facciata	Limite max di emissione presso il pubblico
luna park e circhi	- dalla domenica al giovedì - venerdì e sabato	10:00 - 23:00 10:00 - 24:00		85 dB(A)	108 db(A)
manifestazioni musicali all'aperto	-dalla domenica al giovedì - venerdì e sabato	10:00 - 23:00 10:00 - 24:00	Per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32 giorni all'anno nello stesso luogo	95 dB(A)	108 dB(A)
Piccoli intrattenimenti musicali Concerti, piano bar che si tengono all'interno dei pubblici esercizi, circoli privati o all'esterno in aree di pertinenza (plateatico)	- dalla domenica al giovedì -venerdì e sabato	10:00 - 23:00 10:00 - 24:00	Per un massimo di 2 giorni alla settimana e 32 giorni all'anno per un massimo di 4 ore al giorno	80 dB(A)	

manifestazioni popolari all'aperto ad es: sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche, teatrali, politiche, sindacali e le celebrazioni religiose, ecc)	-dalla domenica al giovedì -venerdì e sabato	10 - 23:00 10 - 24:00	Per un massimo di 6 ore al giorno	95 dB(A)	108 db(A)
---	---	--------------------------	-----------------------------------	----------	-----------

Art. 19 – Attività cantieristiche temporanee in deroga alla classificazione acustica

19.1 Per cantieri devono intendersi i cantieri edili, i cantieri stradali e tutti quegli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione ed assimilabili.

All'interno dei cantieri tutti i macchinari, macchine operatrici, attrezzature e similari utilizzate dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento in materia di emissione acustica e dovranno essere utilizzate in modo proprio ed adeguato alla loro originale funzione.

Dovranno comunque essere approntati e messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente esterno.

19.2 L'attività dei cantieri edili, stradali, ed assimilabili di cui al punto precedente è svolta nei giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata di 85 db(A) Leq.

19.3 L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, etc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi.

19.4 Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Laeq 85 dB(A), con tempo di misura TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza.

19.5 Per contemperare le esigenze cantieristiche con il quotidiano uso degli ambienti confinanti all'area di cantiere occorre che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

19.6 Ai cantieri necessari al ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, etc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.

Art. 20 - Procedure per l'autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore per attività di cantiere

20.1 Lo svolgimento delle attività di cantiere è sempre consentita purchè non superi i limiti previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica; in tal caso non sono previsti obblighi specifici fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento della attività in oggetto.

20.2 Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui all'art. 19.2 delle presenti NTA è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento autorizzativo/concessorio.

La comunicazione di cui sopra dovrà contenere esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti.

20.3 Nel caso in cui le attività superino i limiti di rumorosità e/o di orario di cui al punto 19.2, dovrà essere presentata allo sportello unico specifica richiesta di autorizzazione in deroga (che si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg non sia comunicato esplicito diniego), corredata da una relazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

20.4 A tutti gli interventi svolti nell'ambito della erogazione di servizi collettivi resi alla cittadinanza effettuati direttamente dal Comune o in appalto, nessuno escluso, non si applicano le limitazioni di cui all'art. 19.2.

Art. 21 – Metodi di misurazione del rumore per le attività di cantiere

21.1 Le metodologie di misurazione e di indagine devono essere eseguite conformemente ai criteri stabiliti alla vigente normativa.

I limiti assoluti di immissione sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L Aeq) considerato in un intervallo che comprende tutta la durata della specifica attività temporanea salvo diversa previsione.

21.2 Alle attività rumorose di cui al presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni definite dalla vigente normativa limitatamente all'ambito previsto dalle specifiche prescrizioni previste per singola tipologia di sorgente o a quanto definito nelle specifiche autorizzazioni in deroga.

21.3 Le attività di controllo sono demandate al Comune attraverso il Corpo di Polizia Locale nonché all'ARPA nell'ambito delle rispettive competenze.

Titolo 2 - PARTICOLARI ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 22 - Attività agricole

22.1 Le attività agricole a carattere temporaneo e/o stagionale svolte con macchinari mobili non necessitano di un provvedimento di autorizzazione e non sono pertanto soggette a comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività purché le attrezzature utilizzate rispettino le norme tecniche di omologazione.

22.2 E' vietato su tutto il territorio comunale l' utilizzo di impianti per la dispersione dei volatili del tipo a cannoncino.

Art. 23 - Allarmi antifurto

L' emissione sonora dei sistemi di allarme dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 24 - Macchine da giardino

24.1 L' utilizzo di tosaerba decespugliatori, motoseghe, ecc. è consentito su tutto il territorio Comunale a condizione che le suddette macchine da giardino rispettino le norme di legge in materia di potenza acustica-e che l' uso avvenga nei giorni ed orari sottospecificati:

- giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

24.2 L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di altri lavori di piccola manutenzione domestica è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

24.3 L'impiego di macchine ed attrezzature per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico.

24.4 Rimane esclusa dalle presenti disposizioni l' esecuzione di servizi e lavori effettuati dagli addetti alle manutenzioni del verde in aree ad uso pubblico.

Art. 25 - Impianti di condizionamento

25.1 L' installazione di apparecchiature di condizionamento è consentita esclusivamente per impianti che rispettino i valori prescritti dalla vigente normativa.

25.2 Gli impianti devono essere installati adottando opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici, antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi. Le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Art 26 – Sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo non a carattere temporaneo

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono soggette a quanto stabilito dal DPCM 16/04/1999 n° 215 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" , mediante presentazione al Comune di regolare documentazione a firma di Tecnico Competente in acustica ambientale.

PARTE 5 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 27 – Definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici

27.1 I **requisiti acustici passivi** degli edifici possono essere definiti come gli standard qualitativi minimi che un ambiente abitativo deve garantire al fine di soddisfare il benessere acustico dei fruitori, isolando l'ambiente dai rumori trasmessi per via solida e per via aerea dalle sorgenti interne ed esterne agli edifici.

27.3 In ogni caso dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti acustici passivi così come stabilito dal DPCM 05/12/1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" verificati secondo le metodologie previste dalla vigente normativa.

27.4 Il Comune, direttamente o avvalendosi dell'ARPA, potrà procedere a verifiche a campione tese a saggiare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio.

27.5 In fase di presentazione di richiesta di permesso di costruire o equivalente DIA per opere classificate di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia in relazione a quanto previsto dalle NTA del PRG e dal Regolamento edilizio vigente è necessario attestare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da parte di Tecnico abilitato

A) Qualora si tratti di progetto relativo a interventi sul patrimonio edilizio esistente (comma 1 dell' art 7 della L.R. 13/01) potrà essere corredato da dichiarazione del Tecnico Progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici sensi del DPCM 5 dicembre 1997

B) Qualora si tratti di progetto relativo a nuove costruzioni (comma 2 dell' art 7 della L.R. 13/01) dovrà essere corredato da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in acustica ambientale il quale attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997

27.6 In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire o in sede di presentazione di DIA Edilizia il Tecnico Progettista nei casi di cui al precedente punto 27.5.A o il Tecnico competente in acustica ambientale nei casi di cui al precedente punto 27.5.B dovrà corredare la richiesta con la documentazione inerente la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici attraverso le seguenti informazioni specifiche:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
- metodologia di progettazione o valutazione;
- calcoli o misure con determinazione degli indici di valutazione;
- confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento;
- eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge;
- informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, muri divisorii, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, etc.). A tal fine, il progettista potrà alternativamente:

27.6.1 Adottare “soluzioni analoghe già collaudate e certificate” a seguito della disponibilità di un certificato di prova di laboratorio, che dimostri una prestazione acustica idonea ai sensi di legge.

27.6.2 Adottare soluzioni tecniche individuate anche mediante programmi di simulazione che garantiscano il raggiungimento della prestazione acustica richiesta.

27.7 In tutti i casi sarà possibile fare riferimento a raccolte di dati e schede tecniche già esistenti, e rese disponibili dalle associazioni di categoria dei produttori, da enti pubblici e di ricerca, e dai singoli produttori dei componenti edilizi (purché forniscano certificati ufficiali di prova effettuati in accordo alle norme tecniche UNI o EN da parte di laboratori ufficiali di prova, pubblici o privati, accreditati secondo le vigenti disposizioni di legge).

Qualora il progetto faccia impiego di soluzioni tecniche innovative, per le quali non esistono certificati di prova in laboratorio o in opera, e non sono applicabili metodiche di calcolo semplificato, il progettista può presentare una relazione di valutazione preliminare delle prestazioni acustiche dell'edificio, redatta da un tecnico competente. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotto collaudo, sottoscritto da Tecnico competente in acustica ambientale, che attesti la rispondenza di quanto preventivamente dichiarato.

27.8 La richiesta di permesso di costruire o la Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti produttivi, anche in ambito industriale, deve essere accompagnata da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e la tecnologia utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di Tecnico competente in acustica ambientale.

27.9 A fine lavori il direttore dei lavori certifica la conformità delle opere al progetto approvato.

PARTE 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Art. 28 – Provvedimenti e sanzioni

28.1 Chiunque superi i valori limite stabiliti dalle presenti norme è punito con sanzione amministrativa da € 516 a € 5.164 in ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 dell'art.10 della Legge n.447/1995. e comunque conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa.

28.2 Le violazioni alle disposizioni stabilite dalle presenti norme e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione delle stesse sono punite con la sanzione amministrativa da € 285 a € 10.329 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995 e comunque conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa.

28.3 Quando le emissioni e/o immissioni del rumore superano i valori limite previsti dalla legislazione e normativa vigente o dalla classificazione acustica del territorio comunale, il competente Dirigente può ordinare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a riportare i valori delle emissioni e/o immissioni sonore a norma, compresa la disattivazione di impianti o la sospensione di attività.

28.4 Le attività di controllo sono svolte dal Comune attraverso il Corpo di Polizia Locale o, in subordine, dalle Forze dell'Ordine, eventualmente supportata dall'ARPA nell'ambito delle rispettive competenze.